Rep. n. xxx/2026

CONCESSIONE RELATIVA AD IMMOBILE PUBBLICO
CONTRATTO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
DENOMINATO STADIO LUIGI SECOMANDI
SITO IN LOCALITÀ LA PIANA IN VIA MALENTRATA N. 1, VAL BREMBILLA

Addi, xx xxxxxx 2026, a Val Brembilla

TRA

L'Amministrazione Comunale del Comune di Val Brembilla, con sede in Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n. 1 a Val Brembilla (BG) codice fiscale e PIVA n. 039666930160 qui rappresentata dal Responsabile del Settore 1° Affari generali e Servizi alla Persana, dott. Bulgarelli Giovanni, dando seguito a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta n. 29 del 18 febbraio 2026, esecutiva a norma di legge,
(di seguito *concedente*)

e

il sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Xxxxxx (XX) il xxxxxxxx 19xx e residente a Xxxxxx (BG) in Via Xxxxxx n. XX, Presidente dell'ASD Xxxxxxxxxxx, con sede a Xxx Xxxxxxxxxx, via Xxxxxx n. XX, CF e P.IVA ---------- (di seguito *gestore)*,

PREMESSO CHE

I. il Comune di Val Brembilla è proprietario:
del Centro Sportivo denominato Stadio Luigi Secomandi sito a Val Brembilla in Località la Piana in via Malentrata n. 01 che nel suo complesso è costituito da un campo da calcio a 11 in erba sintetica e da un anello ciclopedonale su cui poter effettuare attività di corsa ciclistica e di attività di corsa di atletica leggera, il tutto meglio evidenziata nella planimetria allegata (Allegato 1), dell'Agenzia del Territorio, catasto fabbricati, ufficio Provinciale di Bergamo, sezione BR, Foglio 17, particella 10812;

II. la convenzione relativa alla concessione precedentemente in vigore per la gestione dell'impianto sportivo è scaduta il 30 giugno 2026 a seguito della proroga di quella

esistente adottata con Determinazione del responsabile n. 611 del 03 settembre 2025 che dà attuazione a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 06/08/2025, ad oggetto "Impianti sportivi afferenti al patrimonio del comune di Val Brembilla: ricognizione della natura economico finanziaria degli stessi, con indicazioni per la redazione del documento di sostenibilità finanziaria relativo ad ogni singolo impianto, ex d. lgs. 201/2022, (riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - testo unico in materia di servizi pubblici locali) e indicazione delle linee guida relative alla loro concessione;

III. con Deliberazione n. 129 del 02/09/2026, la Giunta con proprio atto ha provveduto alla "Concessione utilizzo in gestione temporanea, per i mesi di settembre e ottobre, nell'interesse del comune e a tutela del patrimonio comunale dell'impianto sportivo dello stadio Luigi Secomandi sito in località la Piana in via Malentrata 1 e del complesso sportivo costituito dalle due palestre afferenti l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" site in via Valletta 22 a Val Brembilla, rispettivamente alla A.S.D. Nuova Brembillese Calcio e alla Polisportiva Oratorio Brembilla;

IV. con Deliberazione n. 153 del 14/10/2026, la Giunta con proprio atto ha provveduto alla " Proroga della concessione di utilizzo a titolo gratuito per i mesi di novembre e dicembre, a tutela dell' ente e delle strutture si proprietà comunale dell'impianto sportivo dello stadio Luigi Secomandi sito in località la Piana in via Malentrata 1 e del complesso sportivo costituito dalle due palestre afferenti l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" site in via Valletta 22 a Val Brembilla, già concesse rispettivamente alla A.S.D. Nuova Brembillese Calcio e alla Polisportiva Oratorio Brembilla;

V. il centro sportivo complessivamente risultante è regolarmente accatastato ed è iscritto all'anagrafe regionale degli impianti sportivi,

VI. Il centro in oggetto è costituito oltre che dai due impianti che lo compongono (per il gioco del calcio e per la corsa ciclopedonale) anche dai seguenti locali

- spogliatoi e servizi in muratura
- locali adibiti ad uso impianti tecnologici;

VII. il concedente riconosce e promuove l'attività dell'associazionismo ed in particolare di quello relativo alla costituzione delle associazioni che abbiano per finalità statutarie l'organizzazione di attività culturali, sociali e ricreative e sportive anche a favore delle comunità locali;

VIII. è priorità statutaria del comune di Val Brembilla privilegiare l'uso del patrimonio comunale per garantire finalità di interesse pubblico in collaborazione con le associazioni di volontariato e le associazioni sportive senza scopo di lucro anche nelle località comunali decentrate al fine non solo di garantire situazione di aggregazioni sociale ma anche al fine del mantenimento dell'identità delle diverse realtà locali;

IX. con Deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 06 agosto 2025 rubricata "IMPIANTI SPORTIVI AFFERENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA: RICOGNIZIONE DELLA NATURA ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI STESSI, CON INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA RELATIVO AD OGNI SINGOLO IMPIANTO, EX D. LGS. 201/2022, (RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - TESTO UNICO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI) E INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA LORO CONCESSIONE" si è dato avvio alle procedure per l'affidamento degli impianti sportivi comunali;

X. con Deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 28 ottobre 2026 si è dato attuazione alla precedente Deliberazione di Giunta mediante l'APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DAL 01 GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2030 IN CONCESSIONE DI SERVIZIO MEDIANTE CONTRATTO DI GESTIONE, DEL COMPLESSO DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO "STADIO LUIFI SECOMANDI" SITO IN VIA MALENTRATA N. 01 A VAL BREMBILLA CON CONTESTUALE RETTIFICA DELLA PROFILAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IMPIANTO STESSO;

XI. che a seguito dell'espletamento della proceduta relativa alla manifestazione di cui al punto precedente, con Determinazione n. xxx del xxxxxx 2026, del Responsabile del Procedimento (Responsabile del Settore 1° Affari generali e Servizi alla Persona), si è provveduto a dichiarare vincitore l'A.S.D.....

tutto ciò premesso, considerato che entrambe le parti convengono che le premesse e quanto disposto nelle Deliberazioni di Giunta di cui sopra, costituiscono parte integrante delle seguenti condizioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale di Val Brembilla provvede a dare in

GESTIONE

nel rispetto delle condizioni contrattuali contenute nei seguenti articoli,

1. All'ASD denominata" ----------", con sede a Xxx Xxxxxxxx, via Xxxx n. Xx, C.F. e P IVA XXXXXXXXXXX, che accetta,

- il Centro Sportivo denominato Stadio Luigi Secomandi sito a Val Brembilla in Località la Piana in via Malentrata n. 01 che nel suo complesso è costituito da un campo da calcio a 11 in erba sintetica e da un anello ciclopedonale su cui poter effettuare attività di corsa ciclistica e di attività di corsa di atletica leggera, impianti comprensivi di spogliatoi e servizi in muratura e di locali adibiti ad uso impianti tecnologici, il tutto meglio evidenziato nella planimetria allegata (Allegato 1);

2. Il gestore accetta, senza alcuna riserva, l'immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al gestore, ed in relazione ai quali le parti redigono verbale di consistenza, in contraddittorio, dei beni mobili ed immobili affidati in gestione e manutenzione, indicando quelli di proprietà comunale e quelli di proprietà societaria del gestore, che controfirmato dalle parti al momento della consegna dell'immobile, viene rimesso agli atti degli uffici;

3. Il gestore è autorizzato ad utilizzare il centro e gli impianti in esso contenuti secondo gli scopi a cui l'immobile e gli impianti sono destinati e a quelli autorizzati per le attività dell'Associazione, provvedendo, sempre, per quanto possibile, alle iniziative finalizzate a scopi sportivi nonché a quelle socializzanti, ricreative e culturali che sono contenute nella risposta alla manifestazione di interesse e/o a questa allegati, che si intendono già autorizzate con la presente concessione, fatti salvi gli ulteriori adempimenti di legge (rif.: prot. n. Xxxx del Xx Xxxxxxxx 2026, agli atti degli uffici;

4. Ogni attività dovrà svolgersi con modalità tale che il risultato sia quella del mantenimento di uno stato di ottimale di conservazione salvo la normale usura dettata dall'uso quotidiano;

5. Ai fine dell'esecuzione delle condizioni contratto, il domicilio del gestore viene eletto all'indirizzo dell'immobile dato in gestione, anche nell'ipotesi in cui lo stesso non dovesse più occupare i locali;

6. Il gestore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
   a. gestione dell'impianto sportivo, e gestione dei servizi sportivi, nonché delle attività accessorie autorizzate, comprensive del servizio per l'accesso regolato del pubblico, quando tale servizio sia espressamente organizzato in occasioni di particolari eventi o negli orari di propria competenza in occasione delle gare competitive rientranti nelle date e negli orari di cui alla seguente lettera e. del presente articolo;
   b. conduzione tecnica e funzionale del centro e degli impianti da parte del responsabile societario, che senza ulteriore comunicazione da parte societaria è rivestita dal sottoscrittore della presente;

c. osservanza di tutte le norme di sicurezza e di igiene previste dalle norme legislative e dai regolamenti comunali in materia, applicabili e compatibili con la natura e con l'utilizzo, anche temporaneo del centro e degli impianti;
d. provvedere all'apertura e alla chiusura del centro e degli impianti sportivi;
e. l'utilizzo degli spazi di gioco è riservato al gestore nei tempi, giorni e orari che questi provvederà tempestivamente a comunicare agli uffici comunali ad inizio anno sportivo o qualora noti;
f. il gestore nel caso di cui alla lettera precedente è tenuto ad affiggere comunicazione idonea relativa a tempi, giorni e orari riservati, all'entrata del centro e dell'impianto, sulla porta degli spogliatoi e della sede sociale;
g. sorvegliare e custodire gli spazi aperti e chiusi del centro e degli impianti, rispondendo di ogni mancanza, carenza e delle relative conseguenze;
h. custodire e sorvegliare gli spazi di gioco nei momenti d'uso di propria competenza secondo gli orari di cui alla lettera e. oltre a quelli che occasionalmente saranno comunque utilizzati dal gestore;
i. provvedere alla pulizia di tutti gli spazi interni del centro e degli impianti anche quelli costituenti pertinenza degli stessi anche in caso di utilizzo una tantum e quindi non continuativo (per un solo giorno, per una solo settimana o per un periodo compreso in una settimana) da parte di altri utenti, caso che costituisce fattispecie di straordinaria gestione, per cui il gestore potrà chiedere che venga applicato quanto previsto all'art. 14;
j. effettuare a proprie spese tutte le opere di piccola manutenzione e manutenzione ordinaria, ai fini della conservazione dello stesso in buono stato di efficienza e di igiene, nonché ai fini dell'idoneità all'uso a cui il centro e gli impianti sono destinati per tutta la durata della gestione, fino alla riconsegna del centro sportivo;
k. segnalazione tempestiva al comune di ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione o che possa ostacolare il regolare funzionamento o la regolare fruizione del centro e/o degli impianti e/o compromettere il loro utilizzo, specie in materia di sicurezza;

l. è ammesso l’utilizzo di ognuno dei diversi spazi e degli impianti di cui è composto il centro sportivo in oggetto, ma mai contemporaneamente, da parte di due o più società, di cui una è quella del gestore mentre e le altre sono le società richiedenti;

m. in caso di richiesta d’uso da parte di un'altra società dei diversi spazi/impianti anche unitamente agli spogliatoi, il gestore dovrà comunicare la richiesta stessa agli uffici comunale, che rilasceranno apposita autorizzazione, previo nulla osta del gestore stesso;

n. nel caso previsto alla lettera precedente, in cui il gestore rilasci il nulla osta avendo trovato il gestore stesso direttamente un accordo con la società richiedente circa la calendarizzazione per l’utilizzo annuale dell’impianto del campo da calcio o della pista ciclopedonale, sarà obbligo del gestore comunicare agli uffici comunali preposti l’accordo scritto relativo a tempi, giorni ed orari, indicando lo spazio di gioco condiviso, dovendo in tal caso contenere tale accordo anche la previsione che entrambi i soggetti (gestore e società richiedente) siano soggetti al pagamento della seguente percentuale del canone modulato secondo le seguenti tariffe:

   N1. il canone per il gestore viene stabilito nella misura del 75 % del canone offerto, una tantum, con una diminuzione quindi del 25% del canone offerto;

   N2. il canone per la società richiedente viene stabilito secondo le seguenti modalità:

   I. per l’utilizzo annuale del campo sportivo, per società sportive aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 500,00 euro annui per gli anni 2027/2028/2029/2030;

   II. per l’utilizzo della pista ciclopedonale, per società sportive aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 250,00 euro annui per gli anni 2027/2028/2029/2030;

   III. per l’utilizzo annuale del campo sportivo, per società sportive non aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 4.000,00 euro annui per gli anni 2027/2028/2029/2030;

IV. per l'utilizzo della pista ciclopedonale, per società sportive non aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 500,00 euro per gli anni 2027/2028/2029/2030;

V. in caso di utilizzo del campo sportivo per un singolo evento/manifestazione avente durata giornaliera o che si svolga all'interno del periodo di una giornata, qualunque sia la sua durata oraria, la tariffa per l'utilizzo del campo sportivo viene stabilito in 250,00 euro per ogni società, a prescindere dal comune in cui abbia sede la società sportiva;

o. nei casi di cui sopra gli uffici comunali provvederanno ad inviare direttamente sia alla società richiedente che al gestore il relativo avviso di pagamento del proprio canone di gestione, da effettuarsi mediante il versamento PagoPA di cui all'art. 9, senza che il gestore possa reclamare o riscuotere ulteriori tariffe o canoni dalle associazioni in parola come propria remunerazione.

p. alla società richiedente sarà richiesto, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al punto m, e di inviare agli uffici comunali la documentazione comprovante il possesso degli stessi requisiti facenti capo alla società che gestisce l'impianto sportivo (a parte il requisito della sede) che qui sotto si riportano:

A. *Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Nel caso di mancata affiliazione al CONI le predette Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno produrre una dichiarazione di impegno all'affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione;*

B. *Enti di Promozione Sportiva singoli o associati, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciuti dal CONI, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata*;

C. Polizza Assicurativa RCT di cui al punto 22 (assicurazione RCT verso terzi derivanti dallo svolgimento delle attività nell'impianto in gestione a copertura degli utenti, del personale e degli eventuali spettatori oltre che per danneggiamenti a cose con i seguenti massimali:

RCT – 1.500.000,00 unico per sinistro e danno

D. dichiarazioni della società ospite che:

- *non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili sociali;*
- *non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659;*
- *non ha subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;*
- *non ha debiti insoluti nei confronti del Comune e per i quali non è già stato sottoscritto con lo stesso un piano di rientro;*

q. nell'ipotesi di cui alla lettera m. del presente articolo la società richiedente dovrà, a pena del mancato rilascio dell'autorizzazione all'accesso all'impianto, sottoscrivere idonea assunzione di responsabilità per il periodo di utilizzo, da comunicare da parte della società stessa agli uffici comunali, mentre il gestore, una volta stabiliti congiuntamente e di comune accordo con la società richiedente i tempi, i giorni e gli orari, ricevuta su carta intestata della società richiedente la relativa informativa, dovrà provvedere agli adempimenti di cui alla lettera e. del presente articolo;

r. mettere a disposizione l'impianto sportivo quando ciò sia richiesto dall'amministrazione comunale, per proprie manifestazioni o per manifestazioni organizzate in collaborazione con altre realtà associative comunali, con preavviso di almeno 60 giorni;

s. mettere a disposizione le strutture sportive ai privati cittadini che ne facciano espressa richiesta d'uso scritta agli uffici comunali, previa sottoscrizione liberatoria da parte dell'utilizzatore e del genitore / tutore legale se minorenne, sia

nei periodi di utilizzo da parte del gestore e/o delle altre società richiedenti, che di non utilizzo secondo le seguenti modalità:

I. per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, per almeno 3 ore giornaliere, tra le ore 17.00 e ore le 22.00, e per i restanti due giorni, sabato e domenica, in orario mattutini, per almeno 3 ore giornaliere, tra le ore 08.00 e le ore 12.00, previa comunicazione al gestore della propria presenza da parte degli utenti privati, per l'utilizzo gratuito della pista ciclopedonale a favore degli stessi utenti privati richiedenti, sia residenti che non residenti nel comune di Val Brembilla

II. previo nulla osta del gestore, per l'utilizzo del campo sportivo, sia da parte di privati residenti che non residenti nel comune di Val Brembilla, negli orari che il gestore stesso concorderà con il privato stesso, da comunicarsi agli uffici comunali, anche ai fini del previo pagamento anticipato della tariffa stabilita nella misura di 10 euro orarie, da versare direttamente con PagoPA al comune;

t. ottemperare a tutti gli obblighi verso gli eventuali dipendenti e nei confronti dei volontari, previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia in materia di lavoro, che di assicurazione sociale che di volontariato, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

u. ottemperare a proprio carico e sotto la propria esclusiva responsabilità a tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza connessi alle attività dallo stesso organizzate e svolte nell'impianto, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, dei decreti attuativi e della restante normativa applicabile anche secondo quanto qui sotto esplicitato:.

I. il Gestore è tenuto, in relazione alla propria organizzazione, alla tipologia delle attività esercitate e alle modalità di utilizzo dell'impianto, a provvedere alla formazione, informazione e, ove prevista, all'addestramento dei propri lavoratori, collaboratori e volontari, secondo il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi.

II. il Gestore provvede all'individuazione, alla formazione e all'aggiornamento degli addetti alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi, all'evacuazione e al primo soccorso, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto, delle attività svolte, dell'affollamento e degli esiti della valutazione dei rischi.

III. il Gestore garantisce, durante l'effettivo utilizzo dell'impianto e in occasione di allenamenti, gare, eventi e manifestazioni organizzati o gestiti dallo stesso, la presenza di un numero adeguato di addetti alla gestione delle emergenze, in possesso della formazione, degli aggiornamenti e, ove richiesta dalla normativa, dell'idoneità tecnica prevista per la specifica attività.

IV. il Gestore è tenuto a predisporre, applicare e mantenere aggiornate le procedure di emergenza di propria competenza, coordinandole con il piano di emergenza dell'impianto, ove presente, e con le disposizioni impartite dal Comune in qualità di proprietario. Il Gestore assicura che il personale, i collaboratori e i volontari impiegati siano informati sulle procedure di allarme, evacuazione, chiamata dei soccorsi e utilizzo dei presidi di sicurezza.

V. il Gestore conserva per tutta la durata della concessione la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di formazione, informazione, addestramento, aggiornamento e designazione degli addetti. Tale documentazione, unitamente all'elenco aggiornato degli addetti e alle relative scadenze formative, deve essere prodotta al Comune prima dell'avvio della gestione e successivamente ogniqualvolta intervengano variazioni, nonché su semplice richiesta dell'Amministrazione.

VI. il Gestore segnala tempestivamente al Comune qualsiasi situazione di pericolo, malfunzionamento, carenza o deterioramento riguardante strutture, impianti, attrezzature e presidi antincendio, astenendosi dall'utilizzo delle aree o delle dotazioni interessate qualora non siano garantite le condizioni di sicurezza.

VII. restano in capo al Comune gli obblighi connessi alla propria qualità di proprietario dell'immobile e quelli relativi alle strutture, agli impianti e agli interventi di manutenzione straordinaria che, per legge o per espressa previsione contrattuale, non siano posti a carico del Gestore. La presente ripartizione non esonera il Gestore dagli obblighi inerenti all'organizzazione e allo svolgimento in sicurezza delle proprie attività.

VIII. l'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento contrattuale. Nei casi di particolare gravità o di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato dal Comune, resta ferma l'applicazione delle misure previste dal contratto, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione dell'attività o la risoluzione della concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

v. segnalare al comune, per l'attuazione delle conseguenti azioni risarcitorie, i promotori di azioni che abbiano recato danni agli impianti od alle attrezzature o che abbiano sottratto beni mobili comunali o commesso altre infrazioni delittuose pe l'immediata segnalazione all'autorità giudiziaria;
w. accettare, senza riserve, di dare la disponibilità prioritaria d'uso provvisorio dell'impianto sportivo alla Protezione Civile quando ciò si rendesse necessario per motivi inerenti alle necessità operative derivanti da compiti istituzionali della stessa;
x. segnalare tempestivamente per i dovuti atti urgenti, all'Amministrazione e all'Ufficio Tecnico eventuali situazioni che si dovessero verificare nell'impianto in relazione ad eventi atmosferici calamitosi;
y. riconsegnare l'immobile al concedente nello stato in cui esso si trova nel momento della consegna con esclusione del normale deperimento d'uso.

7. Sono a carico del concedente comune di Val Brembilla, le spese straordinarie, necessarie od urgenti, che, qualora siano effettuate dal gestore o in relazione alle quali siano effettuati interventi dal gestore, dovranno sempre essere oggetto di espressa e preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali;

8. Vista la profilazione economico finanziaria dell'impianto sportivo come impianto B3 "*Impianto sportivo privo di rilevanza economica laddove non è ipotizzabile nemmeno una gestione economica del servizio" s*ono a carico del concedente, le spese per le forniture relative a energia elettrica, acqua e prodotti per il riscaldamento, necessarie per i servizi di illuminazione, riscaldamento e spogliatoio in relazione alla prevalenza del diritto allo sport che in Italia è stato riconosciuto con la modifica all'articolo 33 della Costituzione tramite la Legge Costituzionale del 26 settembre 2023, n. 11 (che stabilisce: *«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»*, per cui lo sport è incluso tra i principi fondamentali della Repubblica, evidenziando la sua importanza per la crescita personale, l'aggregazione sociale e la salute) rispetto alla remunerazione percepita attraverso l'affidamento dell'impianto sportivo ed alla sua incidenza sul bilancio comunale alla luce anche di quanto espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con il Parere 251/2024;

9. Il gestore si impegna a versare il canone annuo ridotto offerto in sede di gara, entro 30 giorni dall'emissione del relativo PagoPA da parte degli uffici comunali preposti che vi provvederanno anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 14;

10. Il gestore espressamente riconosce che i miglioramenti, le riparazioni, e le addizioni o modifiche eseguite sul Centro sportivo e sugli impianti sportivi resteranno, al termine del rapporto, di proprietà del Comune di Val Brembilla, senza che il gestore possa pretendere quindi alcun rimborso o indennizzo da parte del concedente, restando quindi acquisite al patrimonio del concedente senza alcun obbligo per quest'ultimo, in corso di rapporto, alla compartecipazione alle spese, fatti salvi gli accordi preventivi in relazione a particolari interventi di reciproco interesse;

11. È facoltà del concedente ispezionare o far ispezionare i locali ed i beni oggetto del presente contratto/concessione senza obbligo di preavviso al gestore che dovrà

invece collaborare alla miglior riuscita della ispezione, della quale verrà redatto apposito verbale;

12. Alla consegna e alla riconsegna dell'immobile, quindi sia nel momento della presa di possesso da parte del gestore che della restituzione da parte del gestore, verrà redatto un verbale in contradditorio fra gli Uffici Comunali e un rappresentante del gestore circa lo stato e la descrizione dell'immobile (del Centro sportivo e degli impianti) al momento della consegna e della riconsegna. Il gestore potrà fornire al concedente prova contraria dello stato di manutenzione dei locali, in forma scritta, entro dieci giorni dall'inizio del contratto stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;

13. Ogni intervento di carattere edilizio, a cura e spese del gestore, dovrà essere sottoposto ad autorizzazione scritta da parte del Responsabile individuato dal concedente nella propria struttura organizzativa (il Responsabile dell'Ufficio Tecnico) previa presentazione del progetto esecutivo delle opere da realizzare e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, fatte salve le attività già predisposte, programmate, progettate o comunque in essere;

14. Ogni intervento relativo alla manutenzione straordinaria o alla gestione straordinaria potrà essere effettuato dal gestore, previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile individuato dal concedente nella propria struttura organizzativa (il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la manutenzione straordinaria e il Responsabile del Settore Affari generali per la gestione straordinaria), previa presentazione del progetto di manutenzione straordinaria o delle attività straordinarie di gestione che potranno essere scomputate, previa rendicontazione dal canone dovuto, per cui l'ufficio preposto provvederà ad emettere il PagoPa per il pagamento del canone dovuto a fine anno solare;

15. In ogni caso, ai sensi dell'applicazione corretta del precedente articolo, il canone dovuto dal gestore non potrà essere ad una cifra negativa per il concedente, potendo essere al massimo pari a 0.

16. Non è ammessa la cessione ad alcuno della presente concessione e del presente contratto, né la trasmissione dell'immobile a qualsiasi titolo ad alcuno;

17. Il silenzio o l'acquiescenza del concedente rispetto a lavori non autorizzati, alla cessione dell'immobile o alla cessione della concessione o del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di una tolleranza priva di qualsiasi effetto giuridico a favore del gestore, che sarà comunque responsabile nei confronti del concedente e dei terzi;

18. Rimane in capo al gestore l'obbligo di acquisire tutti i permessi, le autorizzazioni e quant'altro occorrente al corretto utilizzo dell'impianto nel pieno rispetto della normativa vigente;

19. Il concedente è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, quali ad esempio la circolazione dell'acqua, anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi;

20. Il gestore è l'unico e solo responsabile dei rapporti con il proprio personale, dipendente o volontario e con i terzi;

21. Il gestore è direttamente responsabile per danni di qualsivoglia natura cagionati a terzi in dipendenza dell'utilizzo di tutta l'area ricompresa nell'impianto concesso in gestione;

22. Il gestore esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, animali o cose, derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo e delle sue attrezzature, nei tempi di propria competenza di cui alla lettera e. dell'art. 6;

23. Il gestore è costituito custode del locale e dei beni concessi in gestione ed è direttamente responsabile verso il concedente ed i terzi per danni causati per sua colpa e/o da ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile;

24. Ai fini della garanzia il soggetto si impegna a sottoscrivere e trasmettere al comune idonea polizza assicurativa RCT verso terzi derivanti dallo svolgimento delle attività nel centro sportivo e begli impianti in gestione a copertura degli utenti, del personale e degli eventuali spettatori o a cose con i seguenti massimali:
    RCT – 1.500.000,00 unico per sinistro e danno

25. Il gestore si obbliga alla copertura assicurativa obbligatoria per le attività che si svolgono nell'impianto sportivo oggetto della presente concessione, qualora queste siano effettuate dai propri iscritti;

26. La durata della concessione è stabilita a decorrere dalla data di sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 2030;

27. Il gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva pubblicità all'interno dell'impianto, osservando le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, ecc. ecc.) è subordinata a specifica autorizzazione comunale ed alla specifica comunicazione alla SIAE dell'installazione stessa;

28. Il concedente potrà revocare la concessione, nel caso di effettuazione di interventi edilizi senza il rispetto di quanto previsto nell'art. 13, nei casi previsti dall'art. 14, in caso di scioglimento dell'associazione o di divisione della stessa, nei casi di grave negligenza o inadempimento di uno dei doveri previsti all'art. 6, in caso di mancato pagamento del canone previsto all'art. 9, nel caso di mancata richiesta dell'autorizzazione di cui al punto precedente e negli altri casi previsti dalla legge. Le violazioni di cui sopra, potranno comportare la revoca della concessione ed il diritto

del concedente di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno;

29. Qualsiasi controversia sorgesse nell’esecuzione o in relazione all’interpretazione delle condizioni contrattuali previste dalla presente concessione e che possa formare oggetto di compromesso sarà definita bonariamente attraverso un amichevole accordo; qualora non si avvenisse a tale accordo la controversia sarà deferita al giudizio del foro di Bergamo.

30. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nella presente concessione e nelle condizioni contrattuali si applicheranno le norme del Codice civile e le altre leggi vigenti in materia di gestione;

31. A pena di nullità, qualunque altra modifica alla presente concessione e alle attuali condizioni contrattuali dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti;

32. Le spese relative al presente atto e le relative incombenze sono a carico del concedente;

per il Concedente	per il Gestore
Il Responsabile del settore 1°	Il presidente
dott. Bulgarelli Giovanni	sig. Xxxxx Xxxxxx